

Ricorso del V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 gennaio 2005

(Causa T-5/05)

(2005/C 82/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 10 gennaio 2005, il V.I.C. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland e.V., con sede in Berlino, rappresentato dall'avv. K. Kühne, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione di cui alla lettera 11 novembre 2004 che nega l'accesso agli atti relativi alla domanda rivolta alla Commissione in data 12 maggio 1978 dalle autorità tedesche di autorizzazione per l'introduzione di misure particolari;
2. condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Con la impugnata lettera la Commissione ha respinto, ai sensi degli artt. 4, n. 5, e 6 del regolamento sulla trasparenza ⁽¹⁾, la domanda del ricorrente di prendere visione degli atti relativi ad una domanda della Repubblica federale di Germania di autorizzazione per l'adozione di misure particolari ai sensi dell'art. 27 della sesta direttiva IVA ⁽²⁾.

Il ricorrente sostiene che il negato accesso agli atti relativi alla domanda equivale ad un diniego di fatto di tutela giuridica nei suoi confronti, dal momento che il rigetto della domanda del ricorrente nel procedimento principale è basato sul documento oggetto della richiesta. Il ricorrente sostiene ancora che il diniego dell'accesso viola il regolamento sulla trasparenza.

Il ricorrente deduce che il diniego dell'accesso, e quindi l'art. 4, n. 5, del regolamento sulla trasparenza, viola l'art. 1 UE, gli artt. 21 CE, 207 CE, 253 CE e 255 CE, dacché il mancato

assenso all'accesso ai documenti richiesti non sarebbe sostanzialmente motivato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

⁽²⁾ Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Ricorso della DEF TEC Defense Technology GmbH. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 12 gennaio 2005

(Causa T-6/05)

(2005/C 82/61)

(Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese)

Il 12 gennaio 2005 la DEF TEC Defense Technology GmbH, con sede a Francoforte sul Meno (Germania) rappresentata dall'avv. H. Daniel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Anche la Defense Technology Corporation of America, con sede a Jacksonville, Florida (USA) è stata parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 8 novembre 2004, nel procedimento R 493/2002-2,
- dichiarare l'invalidità della decisione di opposizione dell'UAMI n. 722/2002;
- condannare l'UAMI al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	la ricorrente
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR» per prodotti delle classi 5 (Prodotti farmaceutici ecc.), 8 (Utensili e apparecchi azionati manualmente ecc.) e 13 (Munizioni ecc.) – Domanda di marchio comunitario n. 643668
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione	Defense Technology Corporation of America
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi nazionali, internazionali, denominativi e figurativi «FIRST DEFENSE»
Decisione della divisione d'opposizione:	Rifiuto di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ . La ricorrente contesta il rilievo secondo cui essa non avrebbe fornito prove sufficienti a dimostrare che il deposito del marchio controverso è avvenuto col consenso del titolare.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 11, pag. 1).

Ricorso della Viasat Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 gennaio 2005

(Causa T-16/05)

(2005/C 82/62)

(Lingua processuale: il danese)

Il 20 gennaio 2005, la Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Simon Evers Hjelmberg, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo

grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1. annullare il punto 55 della decisione della Commissione 6 ottobre 2004, pronunciata nel caso di aiuti di Stato N 313/2004 – Danimarca (C(2004)3632 def.) relativo alla ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S;
2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata verte su un piano di ricapitalizzazione della società di Stato di pubblico servizio TV2/DANMARK A/S. La ricapitalizzazione, che comporta un apporto di capitali dello Stato danese e una conversione dei debiti in capitali propri, è stata giudicata necessaria a seguito della decisione 19 maggio 2004⁽¹⁾, con la quale la Commissione ha imposto alla Danimarca il recupero dell'aiuto di Stato illegittimamente concesso alla TV2/DANMARK A/S, ma che implicherebbe il fallimento tecnico per la detta società.

Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non poteva escludere che la programmata ricapitalizzazione della TV2 implichi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Al punto 55 della decisione impugnata la Commissione ha cionondimeno constatato che ogni elemento di aiuto di Stato che poteva essere legato alla prevista ricapitalizzazione della TV2 era compatibile con il mercato comune conformemente all'art. 86, n. 2, CE.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel non aver constatato che il piano di ricapitalizzazione era incompatibile con l'art. 87, n. 1, CE. Tale argomento è, tra altri, fondato sui seguenti elementi:

- la ragione per la quale era stata prevista la ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S era la domanda di rimborso di un aiuto di Stato illegittimo, per cui l'autorizzazione all'apporto di un nuovo aiuto (la ricapitalizzazione) implicherebbe che l'art. 87, n. 1, CE della decisione della Commissione 19 maggio 2004 perderebbe il suo proprio significato;
- una ricapitalizzazione nell'ambito della quale i capitali propri raggiungono la struttura ottimale dei capitali non può essere considerata conforme al principio dell'investitore in economia di mercato;
- la TV2/DANMARK A/S ha prodotto nel 2003 utili senza aiuti di Stato, il che sta a significare che la società è in grado di costituire da sola i capitali propri auspicati, e
- una struttura di capitali ottimali non è necessaria affinché la TV2/DANMARK A/S possa svolgere il suo compito di servizio pubblico.